

REGOLE FORMAZIONE RSPP e VARIE – novita' 2016 .

Nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito il nuovo [Accordo relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.](#)

Il nuovo accordo sostituisce l'analogo precedente del 26 gennaio 2006 e risponde alla necessità di procedere ad una sostanziale revisione di tale documento in quanto non più coerente con il quadro normativo complessivamente delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel sancire il nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine di rendere uniforme la disciplina dettata dagli stessi, realizzando così un sistema formativo lineare e completo. Il nuovo accordo entra in vigore dal 4 settembre 2016 (accordo 7 luglio 2016).

In particolare segnalo l'art.12.1 dell'accordo citato che prevede che "il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio prevenzione e protezione di cui all'art.34 del D.Lgs.n.81/2008 , puo' svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 12 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti , anche se NON IN POSSESSO del requisito relativo alla capacita' didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 (decreto sulla qualifica del formatore in tema di sicurezza sul lavoro) " . Quindi il datore di lavoro/RSPP puo' formare il proprio personale internamente in azienda senza il ricorso di supporto esterni (autoformazione).

Si segnala che una tale opzione e' prevista , con regole piu' stringenti e regolamentate , anche per i mezzi di lavoro.

Leggi la tabella riassuntiva in quanto utile per i discenti..

ALLEGATO VI

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

CORSI DI FORMAZIONE BASE - I

SOGGETTI #1	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	E-LEARNING
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223/21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	soggetti indicati nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo per Modulo 1 e 2
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrochimico)	soggetti indicati all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test o colloquio Modulo B test o colloquio e simulazione Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
RLS *	art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL	/	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si *	/ *	35*	No *	No *
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221/21 dicembre 2011	/	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile per tutto il corso
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 - 21 dicembre 2011	/	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo da punto 1 a punto 5
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221/21 dicembre 2011 e presente accordo	n. 3 categorie Basso Medio Alto	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	solo per e-learning	secondo la piattaforma e-learning	35	Si	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio

CORSI DI FORMAZIONE BASE - II

SOGGETTI #1	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	E-LEARNING
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 308/2003	3 Gruppi A B C	/	/	medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	/	/	35	Si	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 1998 allegato IX	3 livelli di rischio Basso Medio Alto	/	/	/	/	/	/	Si	No
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. 81/2008 - allegato XIV	No	ope legis	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	simulazione e test	modulo teorico 00 modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI & I	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA	E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 01/2008 – accordo n. 223 21dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	possibile	5 anni	Si
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 01/2008 - presente accordo	/	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	possibile	5 anni	Si
RLS * * Fatto salvo diverse Indicazioni CCNL	art. 37 d.lgs. 01/2008	per numero di addetti – 2 classificazioni	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35*	/ *	annuale	Si *
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. 01/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. 01/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 01/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 305/2003	3 Gruppi A B C		medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	No	35	NO	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 90 allegato IX	Non previsto							
COORDINATORE SICUREZZA	d.lgs. 01/2008 art. 96 allegato XIV	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	possibile	5 anni	Si

Si noti come per l'addetto antincendio non sono previsti, obbligatoriamente, gli aggiornamenti .

Per i mezzi d'opera si applica altro accordo completamente diverso con aggiornamento ogni 5 anni da 4 h per tipologia di mezzo utilizzato (ma solo per i mezzi elencati nell'accordo e non per tutti ad esempio escavatore sotto i 6000 kg di massa non soggetto alla formazione specifica regolamentata , argano a cavalletto non soggetto, etc.). Questo non vuol dire che puo' essere usato da incompetenti in quanto il datore di lavoro deve affidare le attrezzature a personale capace ed addestrato allo scopo.